

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 febbraio 2013

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di febbraio dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Leonardo LA TORRE
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 8.23, dopo l'approvazione della deliberazione n. 194.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **225** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE LE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEGLI UTENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA L.R. 31/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Richiamato il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI in data 15 aprile 2003;
- Richiamata la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”;
- Richiamato l’art. 2, comma 1, della l.r. 31/2007 il quale stabilisce che, nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI, la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici in un ambito regionale unico (A-TO), corrispondente al territorio della regione;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l.r. 31/2007, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assume le necessarie decisioni di carattere pianificatorio e tecnico, finalizzate all'individuazione dei sistemi finali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, e al tal fine adotta atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;
- Richiamato l’articolo 11, comma 1, della citata l.r. 31/2007 che stabilisce che, in conformità ai principi generali fissati dalle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all’articolo 238, della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive integrazioni e modificazioni, i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani devono essere integralmente coperti mediante la tariffa;
- Richiamato l’art. 4 “Competenze della Regione” della l.r. 31/2007 il quale recita che spetta alla Regione:
 - e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;*
- Dato atto che le autorità di sub ATO hanno provveduto alla approvazione dei rispettivi Piani previsti all’art. 8, della l.r. 31/2007, secondo la seguente tempistica:

1. Mont Rose	delibera del Consiglio dei sindaci n. 17 del 27/02/2009
2. Evançon	delibera Consiglio dei sindaci n.53 del 20/07/2008
3. Mont-Emilius	delibera Consiglio dei sindaci n. 13 del 29/03/2010
4. Aosta	delibera del Consiglio comunale n. 25 del 23/03/2010
5. Walser – Alta Valle del Lys	delibera del Consiglio dei sindaci n. 12 del 04/04/2012
6. Monte Cervino	delibera del Consiglio dei sindaci n. 57 del 8/10/2009
7. Grand Combin	delibera del Consiglio dei sindaci n. 75 del 06/12/2010
8. Grand Paradis	delibera del Consiglio dei sindaci n. 9 del 16/03/2011
9. Valdigne Mont Blanc	delibera del Consiglio dei sindaci n. 24 del 13/05/2011;

- Richiamato il d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” ed in particolare l'art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- Richiamato il comma 1bis, dell'art. 3bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, come modificato dalla convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha confermato che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- Dato atto che l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti ha costituito un sottogruppo di lavoro con il compito di predisporre una bozza di Regolamento di gestione dei rifiuti che tenga conto delle nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti ad integrazione e sostituzione di quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1680/2005;
- Dato atto che il Consorzio degli Enti Locali (CELVA) ha, da parte sua, avviato la redazione della bozza di un Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 5 dicembre 2008: “Approvazione degli ulteriori criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite compostaggio della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 31/2007”, con la quale venivano definiti i criteri relativamente ai seguenti aspetti:
 - A. Individuazione degli ulteriori criteri per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani
 - A.1 – La riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
 - A.2 – La pianificazione dei servizi
 - A.3 – La determinazione dei costi del servizio e passaggio dalla TARSU alla tariffa
 - A.3.1. – Determinazione dei costi del servizio
 - A.3.2. – Passaggio da tassa (TARSU) a tariffa
 - B. Criteri per l'applicazione di agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani
 - B.1 – Premessa
 - B.2 – L'applicazione delle agevolazioni sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;
- Preso atto che, alla luce delle innovazioni introdotte dalle norme soprarichiamate, si rende necessario procedere ad un aggiornamento della sopra citata deliberazione anche al fine di

coordinarla con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale e con il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che verranno adottati dalle Autorità di subATO e dai Comuni sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale;

- Richiamato il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, espresso con nota in data 14 febbraio 2013 , prot. n. 592, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54/1998;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare, i criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché i criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 31/2007, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la propria precedente deliberazione n. 3586, del 5 dicembre 2008: "Approvazione degli ulteriori criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite compostaggio della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 31/2007";
3. di stabilire che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati - per estratto - nel Bollettino Ufficiale della Regione.

§

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. 225 in data 15/02/2013**

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE LE
COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI
RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,
NONCHE' DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE
DEGLI UTENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 31/2007.

Febbraio 2013

Indice

A. INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	3
A.1 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	3
A.2 – LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI.....	3
A.3 – LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO E L’ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	4
A.3.1. – Determinazione dei costi del servizio	4
A.3.2.- Determinazione del costo complessivo	8
A.3.3. – Articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile	8
B. CRITERI PER L’APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DEGLI UTENTI DOMESTICI CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DIRETTO, TRAMITE AUTOCOMPOSTAGGIO, DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI	9
B.1 – PREMESSA	9
B.2 – L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	9
B.2.1. - Condizioni generali:.....	10
B.2.3 - Criteri di determinazione delle agevolazioni tariffarie:	10

A. INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

A.1 – L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, dall'entrata in vigore avvenuta in data 18 dicembre 2007, ha individuato nelle Comunità Montane e nel Comune di Aosta le Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per la gestione dei rifiuti urbani.

Tutte le competenze inerenti la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come specificati all'articolo 184, comma 2, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, sono quindi in capo alle Autorità di subATO.

Le Autorità di subATO disciplinano, con i Piani di subATO, le modalità di esercizio dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e degli altri servizi connessi, ivi inclusi i servizi di igiene urbana, con la sola esclusione delle attività di pulizia delle strade poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Piano regolatore generale comunale (PRGC) considerate interventi di mantenimento e manutenzione.

Compete alle Autorità di subATO anche la realizzazione, l'adeguamento e la gestione degli impianti (es. stazioni intermedie di trasferimento, centri comunali di conferimento) e l'allestimento e l'organizzazione dei punti di conferimento dei rifiuti (es. centri di raccolta).

Nell'organizzazione dei servizi le Autorità di subATO devono tenere conto di richieste da parte dei Comuni per servizi specifici o aggiuntivi.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", dalla convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha inoltre confermato all'art. 3-bis, comma 1-bis, che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

A.2 – LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

Le modalità di organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono esplicitate nel Piano di subATO previsto dall'articolo 8, della legge regionale 31/2007.

Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO, le Comunità montane e il Comune di Aosta hanno avviato le attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del relativo servizio dopo aver approvato i rispettivi Piani di subATO.

Tale Piano, fondato su criteri di efficacia, efficienza ed economicità, deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione stabiliti dall'articolo 10 della legge medesima è accompagnato da un Piano tariffario.

Le modalità di organizzazione hanno previsto sistemi differenziati di raccolta in relazione alle diverse caratteristiche locali (densità abitativa, altimetria, problemi di accessibilità, variazioni dei flussi turistici, ecc.) ed hanno individuato inoltre gli eventuali servizi specifici o aggiuntivi richiesti dai singoli Comuni definendo le modalità di esecuzione e i costi conseguenti.

Il quadro di approvazione dei Piani è il seguente:

Mont-Rose	delibera del Consiglio dei sindaci n. 17 del 27/02/2009
Evançon	delibera del Consiglio dei sindaci n.53 del 20/07/2008
Mont-Emilius	delibera del Consiglio dei sindaci n. 13 del 29/03/2010
Aosta	delibera del Consiglio comunale n. 25 del 23/03/2010
Walser Alta Valle del Lys	delibera del Consiglio dei sindaci n. 12 del 04/04/2012
Monte Cervino	delibera del Consiglio dei sindaci n. 57 del 8/10/2009
Grand-Combin	delibera del Consiglio dei sindaci n. 75 del 06/12/2010
Grand-Paradis	delibera del Consiglio dei sindaci n. 9 del 16/03/2011
Valdigne Mont-Blanc	delibera del Consiglio dei sindaci n. 24 del 13/05/2011

A.3 – LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO E L'ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

A.3.1. – Determinazione dei costi del servizio

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 238, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, il Piano di subATO deve individuare tutti i costi sostenuti per assicurare l'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Inoltre, ai fini della determinazione dei costi, l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri generali determinati; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), in attesa di un nuovo regolamento.

Il DPR n. 158/1999 individua i seguenti costi:

1. **Costi operativi di gestione - CG:** rappresentati da tutti i costi necessari a garantire lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, nonché per lo svolgimento delle attività di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, detratti gli introiti derivanti dagli accordi con il CONAI;

2. **Costi comuni - CC:** rappresentati da tutti i costi amministrativi necessari ad assicurare il servizio, quali quelli per il personale delle amministrazioni, i costi di accertamento e riscossione delle tariffe, i costi del contenzioso, ecc.;
3. **Costi d'uso del capitale - CK:** rappresentati dagli oneri di ammortamento, riferiti ai costi per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Alla luce delle suddette indicazioni i criteri per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da adottare nella Regione Valle d'Aosta sono definiti nel presente documento secondo i seguenti principi e con le seguenti specificazioni:

1. Costi operativi di gestione - CG: devono essere assunti a riferimento i costi operativi di gestione, suddivisi in:

a) costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)¹, che comprendono:

- costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche ad eccezione di quelli riferiti allo spazzamento delle aree poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive (vale a dire delle zone B, C, D, F), del PRGC; al fine di individuare in modo corretto la quota dei costi relativi allo spazzamento da considerare ai fini della determinazione della tariffa, i costi da imputare devono escludere le strade o piazze poste all'esterno delle zone di cui sopra, desumendo la proporzione corretta con riferimento alla elencazione riportata nello stradario comunale e detraendo i costi relativi alle strade extraurbane (rientrano nella quota fissa);
- costi di raccolta e trasporto (rientrano nella quota variabile);
- costi di trattamento e smaltimento (rientrano nella quota variabile);
- altri costi (rientrano nella quota fissa).

b) costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)¹, che comprendono:

- costi di raccolta differenziata per materiale (rientrano nella quota variabile);
- costi di trattamento e riciclo (rientrano nella quota variabile).

Non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Per individuare la ripartizione dei costi operativi di gestione di cui alle lettere a) rifiuti indifferenziati e b) rifiuti differenziati, si procede come segue:

- facendo riferimento alla ripartizione dei costi desunti del Contratto di servizio (appalto servizio di raccolta e trasporto rifiuti);
- in via transitoria per quanto riguarda l'anno 2013 tale ripartizione è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal singolo subATO, facendo

¹ Il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999, stabilisce che il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG) e pertanto imputata ai costi fissi. In assenza di tali informazioni, per l'anno 2013, è possibile attribuire una quota pari al 50%, dei costi di raccolta e trasporto derivanti dall'appalto, sui costi variabili (CGIND e CGD) e la restante quota sulla parte dei costi fissi (CGG).

riferimento ai dati ufficiali dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, riportati nel *Rapporto sulla gestione dei rifiuti*;

- per quanto riguarda gli anni successivi, le Autorità di subATO, definiscono la ripartizione di cui sopra effettuando un'indagine anche presso i soggetti aggiudicatari degli appalti di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per determinare l'esatta ripartizione dei costi da attribuire ai rifiuti indifferenziati e a quelli differenziati.

I costi operativi di gestione sono individuati nei centri di costo pertinenti attraverso i fattori produttivi relativi alla contabilità analitica degli Enti Locali della Valle d'Aosta raccordati, nella tabella che segue, alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Centro di Costo		
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti		
Voce di bilancio ex D.Lgs 127/1991	Fattori produttivi	Articolazione della tariffa²
B6 – costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	Da 1200 a 1219	Per i costi operativi di gestione la ripartizione fra quota fissa e quota variabile è da determinarsi considerando che: alla quota fissa vanno attribuiti i costi legati a: - spazzamento e lavaggio strade; - altri costi della raccolta indifferenziata. - oneri finanziari. alla quota variabile vanno attribuiti i costi legati a: - raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento della raccolta indifferenziata; - raccolta, trattamento e riciclo della raccolta differenziata; - oneri finanziari.
B7 – Costi per servizi	Da 1220 a 1249 e da 1285 a 1299	
B8 – Costi per godimento di beni terzi	Da 1260 a 1269	
B9 – Costo del personale	Da 1100 a 1199	
B14 – Oneri diversi di gestione	Da 1270 a 1279	
	Da 1400 a 1403	

Tabella 1: indicazione, per il centro di costo “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti”, dei fattori produttivi relativi ai costi operativi di gestione³.

Nei costi operativi di gestione sono ricompresi, come definiti dalla Regione con apposita deliberazione ai sensi della l.r. 31/2007:

- il contributo di smaltimento in discarica;
- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsto dalla l. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- il contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), anche se contabilizzati tra i trasferimenti (codici fattori produttivi da 1300 a 1399) anziché tra gli oneri diversi di gestione (codici fattori produttivi da 1270 a 1279).

² Esplicitato dal paragrafo “A.3.3. – Articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile”.

³ Le voci di costo B11 “Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, B12 “Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali” e B13 “Altri accantonamenti”, previste dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, non sono indicate nella tabella perché le caratteristiche di contabilità degli Enti locali attualmente non prevedono tali fattispecie.

Oltre ai costi indicati nel CdC “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti” devono essere riportati, utilizzando i fattori produttivi di cui alla tabella 1, anche i costi eventualmente imputati ad altri CdC (ad esempio nel CdC “Strade e segnaletica” i costi di spazzamento delle strade e delle piazze oppure nel CdC “Giardini ed aree verdi” i costi di smaltimento dei rifiuti connessi alla manutenzione delle aree verdi).

2. Costi comuni – CC: devono essere assunti a riferimento i costi comuni, suddivisi in:

- a) costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC (rientrano nella quota fissa);
- b) costi generali di gestione – CGG (rientrano nella quota fissa);
- c) costi comuni diversi – CCD (rientrano nella quota fissa).

I costi comuni sopra indicati, ritenuti pertinenti all’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sono estrapolati dai CdC generali, ausiliari e transitori secondo i criteri individuati dai singoli subATO, utilizzando i fattori produttivi di cui alla Tabella 1 (ivi compresi, evidentemente, tutti i costi del personale che a diverso titolo svolgono parte della loro attività per l’esecuzione del servizio)⁴.

3. Costi d’uso del capitale: devono essere assunti a riferimento i costi d’uso del capitale, consistenti in:

- Ammortamenti – Amm (rientrano nella quota fissa);
- Remunerazione del capitale investito – R (rientrano nella quota fissa).

Non devono essere conteggiati i costi conseguenti ad investimenti riferiti ad impianti o ad attività gestionali sperimentali o innovativi per i quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici o privati.

Centro di Costo:		
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti		
Voce di bilancio ex d.lgs 127/1991	Fattori produttivi	Articolazione della tariffa⁵
Ammortamenti	Da 1700 a 1729	Quota fissa

Tabella 2: indicazione, per il centro di costo “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti”, dei fattori produttivi relativi ai costi d’uso del capitale.⁶

Oltre ai costi indicati nel CdC “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti” devono essere riportati, utilizzando i fattori produttivi di cui alla tabella 3, anche i costi eventualmente imputati ad altri CdC.

⁴ Utilizzare lo schema esemplificativo descritto nell’Allegato 1.

⁵ Esplicitato dal paragrafo “A.3.3. – Articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile”.

⁶ La voce di costo “Accantonamenti”, prevista dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, non è contemplata perché le caratteristiche di contabilità degli Enti locali attualmente non prevedono tale fattispecie.

I costi e/o gli introiti relativi alla gestione dei rifiuti speciali sono soggetti a contabilità separata e pertanto non devono essere considerati nel calcolo ai fini della determinazione della tariffa. Nel caso di convenzioni stipulate fra il subATO e il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per la gestione di rifiuti speciali, i relativi costi sono dovuti direttamente dall'utente al gestore del servizio.

A.3.2.- Determinazione del costo complessivo

I Comuni dovranno definire il totale dei costi individuati al punto A.3.1 e ad essi sommare i costi sostenuti dall'Autorità di subATO e determinati con i medesimi criteri. In tale operazione non devono essere considerate le spese per i trasferimenti effettuati a favore dell'Autorità di subATO, nell'ambito delle convenzioni generali per l'esercizio associato delle funzioni al fine di evitare la duplicazione dei costi.

La procedura operativa risulta la seguente:

- a) sulla base delle regole, definite dalla Autorità d'ambito (Regione), contenute nel presente documento, l'Autorità di subATO definisce i criteri per l'individuazione dei costi comuni;
- b) i Comuni calcolano annualmente i costi comunali del servizio, seguendo le indicazioni del subATO;
- c) i Comuni trasmettono il proprio piano dei costi alle rispettive Autorità di subATO;
- d) le Autorità di subATO provvedono ad elaborare annualmente il piano dei costi, sommando i propri costi a quelli di ogni singolo Comune, approvano il relativo piano tariffario del subATO (art. 8 l.r. 31/2007) ed inviano un quadro distinto ad ogni singolo Comune;
- e) i Comuni provvedono ad approvare il proprio piano dei costi ed il relativo piano tariffario contestualmente alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio;
- f) l'Autorità di subATO trasmette all'Osservatorio regionale dei rifiuti il piano tariffario del subATO annuale approvato.

A.3.3. – Articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile

L'art. 14 del d.l. n. 201/2011 prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'insieme dei costi determinati come indicato ai punti A.3.1 e A.3.2 consente di definire il Piano tariffario del subATO. Tale Piano individua, in coerenza con i disposti del DPR 158/1999, la tariffa di riferimento espressa in Euro per utente per anno.

La tariffa deve essere composta di una **quota fissa** e da una **quota variabile** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.

La modalità per la determinazione dei costi variabili è funzione delle modalità di raccolta dei rifiuti attuata all'interno del singolo subATO, in attuazione del Piano di subATO e del *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale* e tiene conto delle indicazioni di cui al punto A.3.1.

B. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DEGLI UTENTI DOMESTICI CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DIRETTO, TRAMITE AUTOCOMPOSTAGGIO, DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

B.1 – PREMESSA

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili, secondo le tempistiche fissate dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fra le attività individuate dalla Regione con il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003) vi è anche la promozione del compostaggio domestico, ossia la trasformazione dei residui vegetali e degli scarti alimentari in terriccio fertile per orti e giardini.

Il decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 ha previsto l'inserimento dell'art. 182 ter nel decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che vengano adottate, da parte delle Regioni, degli ATO e dei Comuni, misure volte a incoraggiare, tra l'altro, il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il compostaggio domestico attuato anche attraverso il compostaggio locale o di prossimità, oltre a coinvolgere in maniera diretta i cittadini in un importante processo di cambiamento nella gestione dei rifiuti e di corresponsabilità legati agli effetti della corretta gestione stessa, consente l'intercettazione dei materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti gestiti (in forma differenziata e non) e consentendo in tal modo un'effettiva riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento.

Sotto questo profilo, è importante sottolineare il fatto che il compostaggio consente di risparmiare sui costi generali del servizio di gestione dei rifiuti proprio per il fatto che l'attività viene integralmente gestita nell'ambito dell'unità familiare coinvolta.

Il compostaggio domestico o di prossimità, inoltre, risolve all'origine gli sforzi operativi necessari a garantire qualità e commercializzazione del prodotto compostato, in quanto coinvolge direttamente l'utente gestore nel prestare la dovuta attenzione alla perfetta separazione dei materiali compostabili e nella gestione del processo di trasformazione.

E' in coerenza con queste considerazioni che la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, e successive integrazioni e modificazioni, prevede l'applicazione di agevolazioni sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti per gli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, anche attraverso il compostaggio locale o di prossimità, della frazione umida dei rifiuti urbani.

B.2 – L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai fini della determinazione delle agevolazioni applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della citata l.r. 31/2007, di seguito si riportano le condizioni da rispettare e i criteri generali per l'applicazione delle agevolazioni stesse.

B.2.1. - Condizioni generali:

- a) le utenze che effettuano il compostaggio domestico, locale o di prossimità dimostrano all'Autorità di subATO di avere a disposizione un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare; per il compostaggio locale o di prossimità dovrà essere comunicato all'atto della richiesta di riduzione del tributo l'effettiva produzione di compost e le modalità di utilizzo;
- b) l'avvio della produzione di compost deve essere preceduta da apposita comunicazione da presentare all'Autorità di subATO corredata di una dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio domestico, locale o di prossimità in modo continuativo e che individui le modalità di produzione tra quelle previste dall'Autorità di subATO (ad esempio in cumuli o tramite l'utilizzo di compostiera manuale o elettromeccanica);
- c) al fine di garantire una corretta pratica di compostaggio, adeguate modalità di produzione e di utilizzazione, nonché un monitoraggio del sistema, l'Autorità di subATO e quella di ATO (Regione) assicurano una continua assistenza ai soggetti interessati che dovranno garantire l'accesso del personale incaricato dall'Autorità di subATO, dell'ATO e dell'ARPA al luogo di produzione, la verifica delle modalità di produzione e di utilizzazione, nonché consentire la verifica della qualità del compost prodotto attraverso l'effettuazione di analisi a campione; in caso di evidente reiterato mancato rispetto delle prescrizioni del personale incaricato, l'utente non potrà usufruire delle agevolazioni previste;
- d) i soggetti che hanno inoltrato la comunicazione con dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, secondo le modalità che saranno definite dalle Autorità di subATO, dovranno espressamente presentare analoga comunicazione qualora sospendano o interrompano la pratica. La mancata comunicazione comporterà l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale*, oltretutto il recupero della quota di tariffa non pagata;

B.2.3 - Criteri di determinazione delle agevolazioni tariffarie:

- a) l'agevolazione sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, riferita alle attività di compostaggio domestico e locale o di prossimità, è calcolata esclusivamente sulla quota variabile;
- b) condizione per l'applicazione dell'agevolazione da parte del Comune è l'avvenuta presentazione, al subATO secondo le modalità e le scadenze che saranno definite dalle Autorità stesse, della dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio;
- c) l'agevolazione non deve essere superiore al 25% della quota variabile dovuta dall'utente domestico. La percentuale di agevolazione è stabilita dal Comune, sulla base dei criteri definiti dal subATO, con il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale su rifiuti e servizi (TARES). In considerazione della quantità e della qualità del compost prodotto dagli utenti, possono essere individuate percentuali di agevolazioni diversificate. In ogni caso l'agevolazione massima non può essere superiore alla percentuale sopra indicata.

ALLEGATO 1: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI COMUNI

Tabella da predisporre a cura del subATO, sulla base di criteri applicabili alla propria realtà e del sistema organizzativo dei propri Comuni, per definire i criteri indicativi per la quantificazione dei costi comuni.

L'Autorità di sub ATO definisce quali percentuali massime e minime possono essere considerate dai Comuni sui diversi CdC da attribuirsi ai Costi comuni del servizio di gestione dei rifiuti.

Comuni			Comunità Montane		
Centro di costo minimo obbligatorio	Tipologia del CdC	Articolazione della tariffa ⁷	Centro di costo minimo obbligatorio	Tipologia del CdC	Articolazione della tariffa ³
Segreteria e servizi generali da ..% a ...%	Generale	Quota fissa	Segreteria e servizi generali da ..% a ...%	Generale	Quota fissa
Ufficio gestione amministrativa del personale da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa	Ufficio gestione amministrativa del personale interno da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione da ..% a ...%	Generale	Quota fissa	Servizio finanziario e controllo di gestione da ..% a ...%	Generale	Quota fissa
Servizi tecnici da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa	Servizi tecnici da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa
Spazi per le attività dell'ente da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa	Spazi per le attività dell'ente da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa
			Sistemi informativi interni da ..% a ...%	Ausiliario	Quota fissa
oltre ad eventuali CdC transitori			oltre ad eventuali CdC transitori		

Tabella 3: indicazione dei centri di costo che possono ricomprendere i costi comuni.

⁷ Esplicitato dal paragrafo "A.3.3. – Articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile".